

**ASST Melegnano e della Martesana**  
**Via Pandina 1, cap 20070 MILANO**  
**C.F./P. IVA 09320650964**

**Contratto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 4 + 7 sistemi per anestesia – Periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2029.**

**TRA:**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

il Raggruppamento temporaneo di imprese – RTI – costituito da:

GETINGE ITALIA S.R.L. (mandataria) P.I. 03992220966 VIA G. GOZZANO N. 14 CINISELLO BALSAMO (MI) in persona del suo Legale Rappresentate, Roberto Chareun, C.F. CHRRRT70S07L219S, nato a Torino il 07.11.1970, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta e SIDEM S.P.A. (mandante), P. I. 00833160963, VIA BERGAMO N.94 20082 BELLUSCO (MB), di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE:**

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente di cui al provvedimento di aggiudicazione delibera n. 910/2019 di ASST Fatebenefratelli Sacco;
- con deliberazione n. 1011 del 10/11/2022, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'adesione postuma alla procedura aggiudicata da ASST Fatebenefratelli Sacco, per la fornitura di n. 7 sistemi di anestesia come di seguito

<b>Descrizione</b>	<b>Durata Mesi</b>	<b>Canone mensile complessivo con Iva 22%</b>	<b>Spesa Iva 22% inclusa per 84 mesi</b>	<b>CIG</b>
n. 7 sistemi per anestesia a circuito chiuso	84	€ 5.986,54	€ 502.869,36	<b>9475119B8B</b>

per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2029 per un importo complessivo di € 502.869,36 Iva inclusa per l'intero periodo;

- con deliberazione n. 430 del 22/04/2022, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'adesione postuma alla procedura aggiudicata da ASST Fatebenefratelli Sacco, per la fornitura di n. 4 sistemi di anestesia alle condizioni sotto riportate:

<b>Descrizione</b>	<b>Durata Mesi</b>	<b>Canone mensile complessivo con Iva 22%</b>	<b>Spesa Iva 22% inclusa per 84 mesi</b>	<b>CIG</b>
n. 4 sistemi per anestesia a circuito chiuso	84	€ 2.804,00	€ 235.536,00	<b>92080524E4</b>

- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui ai documenti di gara, nonché ai relativi allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

#### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Melegnano e della Martesana la fornitura di sistemi di anestesia, così come riportato nei documenti di gara e nella offerta tecnica e economica a cui si fa espresso rinvio.

### **2. CONDIZIONI GENERALI**

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione della fornitura riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, a cui si fa espresso e integrale rinvio.

### **3. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà una durata di 84 mesi a decorrere dal giorno:

- 01/01/2023 fino al 31/12/2029 salvo diversa eventuale data di decorrenza, con corrispondente scadenza dopo 84 mesi, in relazione all'affidamento di cui alla deliberazione n. 1011 del 10/11/2022;

- 01/05/2022 fino al 30/04/2029 salvo diversa eventuale data di decorrenza, con corrispondente scadenza dopo 84 mesi, in relazione all'affidamento di cui alla deliberazione n. 430 del 22/04/2022;

#### **4. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il RTI aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 41.218,80 ridotto del 50%, e così per un totale di € 20.609,40 come da polizza n. 1930346 (delibera 1011/2022), e cauzione definitiva di euro 11.553,60 (delibera n. 430/2022) importo parimenti ridotto della metà, in considerazione del possesso della certificazione ISO prevista dal Codice Appalti, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rispettivamente rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A in data 22/12/2022, e polizza n. 1872318 rilasciata da Elba assicurazioni Spa a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

#### **5. ORDINAZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI IN ACQUISTO**

Le ordinazioni saranno inviate tramite canale NSO da parte degli uffici preposti della ASST Melegnano Martesana e riguarderanno le quantità/tipologie di fornitura di volta in volta occorrenti.

La consegna di eventuale materiale accessorio e/o consumabile dedicato all'apparecchiatura potrà essere effettuata solo dopo aver ottenuto dalla ASST formale autorizzazione e comunque a rischio e spese del RTI fornitore.

#### **6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ugo Bellavia, Direttore della SC Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è l'Ing. Carla Amadio, Direttore della SC Ingegneria Clinica Aziendale della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **7. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le forniture erogate saranno verificate e controllate dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello quali/quantitativo ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, e/o suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

## **8. CORRISPETTIVI,**

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi come sopra indicati, in base ai canoni mensili stabiliti nelle suddette tabelle.

## **9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico contraente provvederà ad emettere le fatture, a fronte della corretta e completa esecuzione delle prestazioni in oggetto e a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della SC competente, secondo il dettaglio di voci di seguito indicato:

- canoni mensili riconducibili alle forniture in noleggio delle apparecchiature di anestesia in oggetto, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte. La fornitura è comprensiva inoltre di garanzia di tipo "Full Risk" per tutta la durata contrattuale; il RTI contraente dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori.

Il RTI contraente provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

Il pagamento della fattura è subordinato a:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) (NSO)
2. Data e Numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura)
3. Codice di Identificazione della Gara (CIG)
4. Conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari,
5. Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.
6. Totale documento
7. Codice fiscale del cedente
8. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto del contratto ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare

riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<b><i>Uff_eFatturaPA</i></b>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod. Fisc. servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

## **10. PENALITÀ**

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni contrattuali sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle penali previste come da art. 6 del Capitolato Speciale.

## **11. RECESSO UNILATERALE**

### **11.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **11.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente**

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente

nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **11.3 Convenzioni Centralizzate**

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente contratto l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D. Lgs. 50/2016.

## **12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **12.1. Clausola risolutiva espressa**

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- h) qualora l'operatore economico richieda o percepisca compensi dagli ospiti o dai loro familiari in violazione alla normativa vigente;

i) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

### **12.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto**

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 9.1, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

## **13. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

L'ASST e l'Operatore Economico sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente

contratto, s'impegna

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

#### **14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE**

La società/RTI è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, Getinge Srl s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale,

□ **c/c n.: 000000000005**

□ **Istituto: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**

□ **Agenzia: AG.12 - Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano**

□ **IBAN: IT56J010050161200000000005**

dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente Contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

Chareun Roberto	07/11/1970 Torino	CHRRRT70S07L219S
Bissoli Marco	13/10/1974 Mantova	BSSMRC74R13E897I
Giampaoli Rossana	11/04/1966 Recanati (MC)	GMPRSN66D51H211I
Marcarini Paolo Mario	21/06/1964 Milano	MRCPMR64H21F205'
Vasco Luca	11/07/1971 Milano	VSCLCU71L11F205L

Fardella Luigi  
Violante Giuseppe

11/03/1969 Rho (MI)  
29/05/1979 Mola di Bari (BA)

FRDLGU69C11H264K  
VLNGPP79E29F280M

Mentre in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, Sidem Spa s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale,

- Iban IT 39 0 03069 51531 225801330195,
- Banca Intesa San Paolo, c.c. 225801330195 e le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:
- Dott. Amabile Pietro Mandelli - CF MNDMLP66S10F133P

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

#### **15. CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

#### **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679**

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

#### **17. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico della ditta fornitrice i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto. La registrazione del presente contratto sarà effettuata solo in caso

d'uso, a cura e spese della parte che ne richiederà la registrazione.

### **18. FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, si individua quale Foro esclusivo ed inderogabile il Foro di Lodi.

### **19. NORME FINALI**

Per quanto non disposto dal presente atto valgono e si rimanda alle specifiche disposizioni contenute negli atti di gara aggiudicata da ASST Fatebenefratelli Sacco, da cui discende il presente atto, nonché alle norme in materia contrattuale del Codice Civile e del Codice Appalti in vigore.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

Vizzolo P. 28/03/2023

<p><b>ASST Melegnano Martesana</b> <b>Per Delega del Direttore Generale</b> <b>Il Direttore pro tempore</b> <b>SC Gestione Acquisti</b> <b>(Avv. Ugo Bellavia)</b></p>	<p>RTI Getinge Italia Srl –mandataria Il Legale Rappresentante Getinge Italia Srl Dott. Roberto Chareun  Sidem Spa-mandante Il Legale Rappresentante Dott. Amabile Pietro Mandelli</p>
--	--

*Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.*